



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



LENCE IN RESEARCH

Da un secolo, oltre.

AREA  
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Decreto n.  
Anno 2025

### LA RETTRICE

- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale del 30 novembre 2018, n. 1680;
- VISTO il Piano Strategico di Ateneo 2025-2027;
- CONSIDERATO che l'Ateneo pone tra i propri obiettivi strategici l'accrescimento della propria competitività sul piano internazionale e l'incremento del numero di studiosi stranieri;
- PRESO ATTO che a tal fine si rende necessario disciplinare la permanenza presso i Dipartimenti dell'Ateneo di studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da Università o Istituzioni straniere e il conferimento del titolo di *visiting professor*;
- VISTO il Regolamento in materia di *visiting professor*, emanato con D.R. n. 1586 del 10 dicembre 2019;
- TENUTO CONTO di quanto previsto dal Decreto del MUR n. 773 del 10 giugno 2024 "Linee generali d'indirizzo della programmazione della università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- CONSIDERATE le motivazioni che hanno portato a revisionare il suddetto Regolamento, in primo luogo adeguare la durata minima della permanenza dei *visiting professor* a quanto previsto dal predetto Decreto ministeriale, nonché rendere più chiare le procedure amministrative;
- VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico-Amministrativo in data 7 febbraio 2025;
- VISTO il parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 12 febbraio 2025;
- PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 14 febbraio e 28 febbraio 2025,

### DECRETA

l'emanazione del nuovo "Regolamento in materia di *visiting professor*" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, in sostituzione del Regolamento emanato con D.R. n.1586/2019

La Rettrice  
*Prof.ssa Alessandra Petrucci*

**Settore Internazionalizzazione**

**Ufficio Promozione e Sviluppo  
dell'Internazionalizzazione**

Via della Pergola, 60 – 50121 Firenze  
Telefono +39 055 2756967/6968/6970/6971/6982  
internazionalizzazione@unifi.it  
P.IVA/Cod. Fis. 01279680480



## REGOLAMENTO IN MATERIA DI *VISITING PROFESSOR*

### Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata "Ateneo", in attuazione dei principi stabiliti dal proprio Statuto e nel quadro delle attività istituzionali volte a rafforzare il processo di internazionalizzazione, intende promuovere e accrescere la cooperazione con altre Università e istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, potenziare la qualità delle proprie attività di ricerca e dell'offerta formativa e rafforzare la propria rete in ambito internazionale, anche favorendo la collaborazione con docenti e ricercatori provenienti da Università e Istituzioni straniere.
2. Il presente regolamento disciplina la permanenza presso i Dipartimenti dell'Ateneo di studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scientifica provenienti da Università o Istituzioni straniere, nonché i presupposti e il procedimento per il conferimento del titolo di *visiting professor* ed i correlati diritti e doveri.

### Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

1. Per ***visiting professor***: uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica, che sia o sia stato in servizio presso università, istituzioni, o enti stranieri, invitato a svolgere in Ateneo attività didattica (anche di tipo seminariale) nell'ambito di insegnamenti o corsi di studio e/o attività di ricerca.
2. Per **docente proponente**: il professore/ricercatore di Ateneo che invita il *visiting professor*.
3. Per **Dipartimento ospitante**: il Dipartimento dell'Ateneo, di afferenza del docente proponente, presso il quale viene svolta l'attività del *visiting professor*.

### Art. 3 – Durata e sede della permanenza

1. Il periodo di permanenza del *visiting Professor* varia da un minimo di 5 giorni consecutivi a un massimo di un anno.
2. L'attività del *visiting professor* ha luogo presso il Dipartimento ospitante, sul quale grava la responsabilità contabile-amministrativa e la gestione dell'invito e dell'accoglienza.

### Art. 4 –Selezione/individuazione del *visiting professor* e conferimento del titolo

1. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, la selezione o individuazione del *visiting professor* avviene a seguito di pubblicazione di specifico bando/avviso pubblico oppure di invito da parte di un docente proponente o del Dipartimento ospitante.
2. Il titolo di *visiting professor* è conferito dal Direttore del Dipartimento ospitante con proprio decreto, previa delibera del Consiglio di dipartimento.  
La delibera deve contenere:
  - a) le generalità dello studioso e l'istituzione di appartenenza;
  - b) il *Curriculum Vitae* in allegato;
  - c) il periodo di permanenza presso l'Ateneo, con l'indicazione della data di inizio e di fine;
  - d) la descrizione delle attività che lo studioso dovrà svolgere;
  - e) il nome del docente promotore dell'invito che assume anche il ruolo di referente per l'ospite;



- f) la disponibilità del Dipartimento a fornire al *visiting professor* adeguata ospitalità in termini di spazio, attrezzature e servizi, anche in ragione della durata della permanenza nel Dipartimento ospitante;
  - g) l'eventuale disponibilità nel Dipartimento delle risorse finanziarie per la gestione delle suddette attività.
3. Il titolo è conferito per l'intera durata della permanenza in Ateneo e non dà luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Firenze.

#### **Art. 5 – Permanenza presso l'Ateneo**

1. Per l'intero periodo di permanenza il Direttore di Dipartimento verifica il rispetto degli obblighi previsti per il *visiting professor* e si adopera per garantire i servizi di cui al successivo art. 6.
2. A scopi conoscitivi e divulgativi, è istituita una Banca dati di Ateneo contenente le informazioni relative alla permanenza dello studioso. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dipartimento ospitante dovrà trasmettere al Rettore apposita relazione.

#### **Art. 6 - Garanzie e obblighi**

1. L'Ateneo, anche per il tramite del Dipartimento ospitante, garantisce al *visiting professor*:
  - a) un adeguato supporto ai fini delle procedure per l'ingresso in Italia;
  - b) un'adeguata postazione lavorativa all'interno del Dipartimento, nonché eventuali spazi ed attrezzature per lo svolgimento delle attività concordate;
  - c) la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
  - d) l'accesso alle banche dati *on line*;
  - e) l'accesso alle biblioteche universitarie;
  - f) una casella di posta elettronica;
  - g) l'accesso alle mense universitarie;
  - h) il supporto nel reperimento dell'alloggio.
2. Il *visiting professor* è tenuto a:
  - a) svolgere la propria attività secondo il programma didattico e/o di ricerca concordato con il Dipartimento;
  - b) presentare al Dipartimento, al termine della sua permanenza, la documentazione relativa all'attività svolta;
  - c) possedere un'adeguata copertura sanitaria valida anche per l'Italia.
3. Il *visiting professor* può partecipare, in qualità di componente, a Commissioni d'esame ed essere correlatore di tesi con riferimento all'insegnamento da lui erogato, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, dai regolamenti e dalle linee di indirizzo dell'Ateneo.

#### **Art. 7 - Contributo economico**

1. Lo *status* di *visiting professor* non conferisce il diritto a retribuzione e/o rimborso spese, a meno che non sia espressamente previsto nella delibera di cui all'art. 4 comma 2.
2. L'Ateneo stanziava annualmente risorse destinate ai *visiting professor*, da assegnare ai Dipartimenti sulla base di apposito bando. L'attribuzione dei fondi, a seguito delle richieste pervenute dai Dipartimenti, è deliberata dai competenti Organi di Governo.
3. Ogni Dipartimento può destinare ulteriori risorse proprie per l'ospitalità di *visiting professor*, secondo modalità stabilite dal Dipartimento stesso. Queste risorse possono essere utilizzate per co-finanziare *visiting professor* destinatari delle risorse di Ateneo di cui al comma precedente, o per ospitare ulteriori *visiting professor* non coperti da risorse di Ateneo. In



entrambi i casi, il conferimento del titolo di *visiting professor* segue la procedura descritta all'art. 4 del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Risultati scientifici e proprietà intellettuale**

1. Tutte le pubblicazioni prodotte dal *visiting professor* nell'ambito della collaborazione con l'Ateneo devono riportare esplicitamente il riferimento all'Università degli Studi di Firenze e al Dipartimento coinvolto, anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni terzi.
2. I diritti di proprietà intellettuale/industriale derivanti da attività realizzate dal *visiting professor* nell'ambito della collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze sono regolati in conformità alla normativa vigente in materia e al "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario" dell'Università degli Studi di Firenze. Il *visiting professor* si impegna a rendere edotto il proprio ente di appartenenza di quanto previsto dal Regolamento suddetto.

#### **Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Non può essere conferita la qualifica di *visiting professor* a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il docente proponente o altro docente appartenente al Dipartimento ospitante ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico dell'Ateneo.
2. Per tutte le questioni non disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti.
3. Il presente regolamento abroga il Regolamento in materia di *visiting professor*, emanato con D.R. n. 1586 del 10/12/2019.
4. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Università ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.